

Codice A1813B

D.D. 31 marzo 2021, n. 880

**R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004
Autorizzazione idraulica per il taglio di vegetazione ripariale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale in alveo e sulle sponde del torrente Stura di Vallegrande in comune di Groscavallo - Richiedente: comune di Groscavallo - Fascicolo n° TO.CB/29/2021**



ATTO DD 880/A1813B/2021

DEL 31/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 Autorizzazione idraulica per il taglio di vegetazione ripariale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale in alveo e sulle sponde del torrente Stura di Vallegrande in comune di Groscavallo - Richiedente: comune di Groscavallo - Fascicolo n° TO.CB/29/2021

Visti:

- la richiesta di concessione breve Fascicolo n° TO.CB/29/2021 presentata dal comune di Groscavallo con sede in Corso Roma, 9 – Frazione Pialpetta – 10070 Groscavallo (To) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde del torrente Stura di Vallegrande in comune di Groscavallo, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale a valle della località Forno Alpi Graie, a monte ed a valle del ponte che collega la SP 33 alla borgata Campo di Pietra, alla altezza della località San Bartolomeo ed a monte ed a valle del ponte che collega la Borgata Pialpetta con la località Case Bianche ed a monte ed a valle del ponte che collega la località Crosetto e Crosettino con la Borgata Bonzo, meglio delimitata negli elaborati cartografici allegati all'istanza;
- la relazione di fine istruttoria della istanza di concessione redatta in data 26/03/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, con la quale si propone:

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.29/2021, e secondo quanto previsto dall'art. 37 bis del Regolamento Forestale, il comune di Groscavallo con sede in Corso Roma, 9 – Frazione Pialpetta – 10070 Groscavallo (To), ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde del torrente Stura di Vallegrande in comune di Groscavallo, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale a valle della località Forno Alpi Graie, a monte ed a valle del ponte che collega la SP 33 alla borgata Campo di Pietra, alla altezza della località San Bartolomeo ed a monte ed a valle del ponte che collega la Borgata Pialpetta con la località Case Bianche ed a

monte ed a valle del ponte che collega la località Crosetto e Crosettino con la Borgata Bonzo, come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, e la asportazione del materiale di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
 - b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - c) l'intervento sia ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;
 - d) non siano ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale o modifiche delle sponde;
 - e) sia consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici necessari per l'asportazione del materiale legnoso senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed esbosco siano consentite se condotte senza causare pregiudizio alle sponde;
 - f) sia fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - g) che l'intervento di taglio della vegetazione in alveo e lungo le sponde abbia carattere manutentivo, secondo quanto previsto dall'art. 37 bis del Regolamento Forestale;
 - h) che sia fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- 2) che siano posti a carico del Soggetto autorizzato gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.
- 3) che il Soggetto autorizzato svincoli questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- 4) che la validità della autorizzazione idraulica sia fissata in mesi 12 (dodici);
- 5) che l'intervento sia completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;
- 6) che il Soggetto autorizzato dia comunicazione a questo Settore:
- dell'inizio dei lavori ;
 - della ultimazione dei lavori con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza ;
- 7) che questo Settore si riservi la facoltà di ordinare, a cura e spese del Soggetto autorizzato, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;
- 8) che l'autorizzazione sia rilasciata ai soli fini idraulici, siano fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, e che Il Soggetto autorizzato assuma sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'intervento e svincoli questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponda di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare in conseguenza della presente autorizzazione.

CONSIDERATO che:

- Il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento non ricade :
 - all'interno delle Fasce del PAI;
 - all'interno di Aree Protette, Siti Natura 2000 o boschi da seme;
- è prevista la ceduzione secondo quanto previsto dall'art. 37 bis del Regolamento forestale;
- l'intervento proposto sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, riduce il rischio di fluitazione delle piante

diminuendo con il taglio la biomassa presente, che sarebbe causa di ostruzione della briglia a pettine esistente e di ostruzione delle infrastrutture viarie di collegamento alle borgate poste in sinistra e destra idrografica del torrente;

- il comune di Groscavallo è incluso nell'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 individuati dalla Ordinanza Commissariale n. 4/A18.000/710 del 21/01/2021 cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza ;

- per la realizzazione dell'intervento è prevista l'occupazione delle superfici del demanio idrico fluviale per un periodo inferiore o pari ad un anno;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il valore delle piante presenti sulla sponda è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;

-secondo quanto previsto dall'art. 23, lettera b) del Regolamento 14/R/2004 non sono soggette a rilascio di concessione gli interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale legnoso o litoide dall'alveo;

RITENUTO pertanto di autorizzare secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, il comune di Groscavallo con sede in Corso Roma, 9 – Frazione Pialpetta – 10070 Groscavallo (To) ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde del torrente Stura di Vallegrande in comune di Groscavallo, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale a valle della località Forno Alpi Graie, a monte ed a valle del ponte che collega la SP 33 alla borgata Campo di Pietra, alla altezza della località San Bartolomeo ed a monte ed a valle del ponte che collega la Borgata Pialpetta con la località Case Bianche ed a monte ed a valle del ponte che collega la località Crosetto e Crosettino con la Borgata Bonzo, come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, e la asportazione del materiale di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, Fascicolo n° TO.CB/29/2021 ;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento

regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali

- La D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 "Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito di dichiarazione dello stato di calamità"
- Il parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993, la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993 e la Circolare n° 5412 in data 05/12/1994 della Direzione compartimentale della provincia di Cuneo del Ministero delle Finanze
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013;
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";
- L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, con cui, tra l'altro, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/710 del 11/11/2020 avente ad oggetto: " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 710/2020";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020"
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/A18.000/710 del 21/01/2021 avente ad oggetto: " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte

e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con Delibera del 22 ottobre 2020 al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 710/2020"

- l'Ordinanza Commissariale n. 5/A18.000/710 del 21/01/2021 avente ad oggetto: " Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. Disposizioni attuative per la rimozione dei materiali litoidi e vegetali prevista nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 710/2020 e disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali da terreni privati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.r. 23/2008;
- gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;

determina

1) di autorizzare secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, il comune di Groscavallo con sede in Corso Roma, 9 – Frazione Pialpetta – 10070 Groscavallo (To) ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo e sulle sponde del torrente Stura di Vallegrande in comune di Groscavallo, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale a valle della località Forno Alpi Graie, a monte ed a valle del ponte che collega la SP 33 alla borgata Campo di Pietra, alla altezza della località San Bartolomeo ed a monte ed a valle del ponte che collega la Borgata Pialpetta con la località Case Bianche ed a monte ed a valle del ponte che collega la località Crosetto e Crosettino con la Borgata Bonzo, come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, e la asportazione del materiale di risulta per il successivo smaltimento in aree non esondabili, Fascicolo n° TO.CB/29/2021 subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza;
- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;
- d) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale o modifiche delle sponde;
- e) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici necessari per l'asportazione del materiale legnoso senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite unicamente se condotte senza causare pregiudizio alle sponde;
- f) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

g) l'intervento di taglio della vegetazione in alveo e lungo le sponde dovrà avere carattere manutentivo, secondo quanto previsto dall'art. 37 bis del Regolamento Forestale;
h) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) sono a carico del Soggetto autorizzato gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

3) il Soggetto autorizzato svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

4) la validità della autorizzazione idraulica è fissata in mesi 12 (dodici);

5) l'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;

6) il Soggetto autorizzato dovrà dare comunicazione a questo Settore:

- dell'inizio dei lavori ;
- della ultimazione dei lavori con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza ;

7) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del Soggetto autorizzato, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

8) l'autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Il Soggetto autorizzato assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'intervento e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponda di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni